

Provvedimento n. 5707 (C3007B) **ASSICURAZIONI GENERALI/CASSA
DI RISPARMIO DI TRIESTE-
SPECIALCREDITO**

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 febbraio 1998;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'atto pervenuto in data 30 gennaio 1998 da parte delle ASSICURAZIONI GENERALI Spa;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Le parti

ASSICURAZIONI GENERALI Spa (di seguito GENERALI) è una compagnia di assicurazione capogruppo dell'omonimo gruppo assicurativo, autorizzata in Italia all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nel ramo vita e in tutti i rami danni, nonché delle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi pensione.

Il gruppo GENERALI, con una raccolta premi totale di lavoro diretto in Italia nel 1996 pari a 11.527 miliardi di lire, si colloca al primo posto nel mercato assicurativo italiano.

CASSA DI RISPARMIO di TRIESTE - SPECIALCREDITO Spa (di seguito SPECIALCREDITO) è una banca appartenente al gruppo Cassa di Risparmio di Trieste, operante nella raccolta di risparmio a medio e lungo termine in tutte le sue forme.

Il fatturato di SPECIALCREDITO da considerare ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 (un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine), è stato pari, nel 1996, a 29,5 miliardi di lire.

2. Descrizione dell'operazione

L'operazione consiste nell'acquisizione, da parte di GENERALI, del 90% delle azioni e dei diritti di voto di SPECIALCREDITO.

L'operazione risponde, da un lato, a un processo di razionalizzazione e ridefinizione delle strategie del gruppo Cassa di risparmio di Trieste e, dall'altro, all'interesse manifestato da GENERALI di acquisire uno strumento specifico per la gestione dei flussi derivanti dall'attività assicurativa e per l'offerta ai propri clienti di servizi bancari effettuata con l'ausilio di mezzi telematici.

A tal fine, le parti hanno convenuto che prima della concentrazione in oggetto, la SPECIALCREDITO ceda al gruppo Cassa di Risparmio di Trieste tutte le attività e passività a medio e lungo termine e che rimanga attiva esclusivamente come banca telematica.

3. Qualificazione dell'operazione

L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, in quanto non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 4064/89, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 671 miliardi di lire.

4. Valutazione della concentrazione

L'acquisizione del controllo di SPECIALCREDITO da parte di GENERALI appare funzionale a un obiettivo di espansione delle attività di questa ultima nel settore dell'intermediazione mobiliare. In particolare, è intenzione di GENERALI utilizzare l'istituto bancario acquisito per la gestione dei flussi di tesoreria del proprio gruppo e per offrire ai clienti, attuali e potenziali, nuovi servizi nell'ambito dell'intermediazione di valori mobiliari.

Oggetto del presente provvedimento è esclusivamente la valutazione dell'impatto sul settore dell'intermediazione mobiliare dell'acquisto del controllo di SPECIALCREDITO da parte di GENERALI, essendo invece rimessa alla Banca d'Italia la valutazione della rilevanza dell'operazione sui mercati bancari della raccolta e degli impieghi.

L'operazione interessa il settore dell'intermediazione mobiliare, del quale fanno parte, tra gli altri, i mercati della gestione di portafogli di investimento e della negoziazione di valori mobiliari. Tramite l'acquisizione di SPECIALCREDITO, GENERALI si propone di offrire prodotti e servizi diversificati nell'ambito dei predetti mercati, quali ad esempio la amministrazione e custodia di valori mobiliari effettuate tramite l'ausilio di tecnologia telematica.

L'operazione mira quindi essenzialmente a un aumento della competitività di GENERALI nel settore dell'intermediazione mobiliare, tramite un ampliamento della gamma dei servizi offerti. Peraltro, essa non appare in grado di restringere la concorrenza nei mercati interessati, tenuto conto che sugli stessi mercati sono presenti numerosi e qualificati operatori.

RITENUTO che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

p.IL PRESIDENTE
Giorgio Bernini

* * *